

---

Ai fornitori di Dispositivi Medici

OGGETTO: Fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici art. 9-ter DL 78/2015.

Il DL 78 del 19 giugno 2015, modificato dall'art. 1 c.557 della L. 145/2018, prevede, al comma 6 dell'art. 9 ter, che le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del SSN debbano indicare nelle fatture elettroniche le informazioni identificative dei dispositivi medici di cui al decreto del Ministro della salute del 21 dicembre 2009.

Il comma 8 del medesimo art. 9ter prevede che Il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale per l'acquisto di dispositivi medici sia rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica relativa all'anno solare di riferimento.

Con circolare congiunta del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della salute n. 7435 del 17/03/2020 sono state fornite le indicazioni operative inerenti la fatturazione elettronica dei dispositivi medici e l'applicazione del payback.

La predetta circolare specifica in particolare che:

I dispositivi medici che rientrano nel tetto di spesa riguardano i beni di consumo di cui al decreto del Ministero della salute 24/05/2019, Inseriti nei conti BA0220 Dispositivi Medici, BA0230 Dispositivi medici impiantabili attivi e BA0240 Dispositivi medici diagnostici in vitro IVD; Quali dispositivi medici debbano essere associati alle voci di Conto Economico, sulla base delle categorie CND di appartenenza;

Non vanno imputati alle voci di Conto Economico sopra elencate i dispositivi medici ad utilità pluriennale che sono iscritti nello Stato Patrimoniale;

Chiarisce altresì che nel caso in cui il dispositivo non sia acquistato direttamente dal SSR ma sia fornito all'assistito attraverso fornitori esterni (sanitarie convenzionate, farmacie) il costo andrà rilevato nell'ambito dell'acquisto di prestazioni per assistenza integrativa o protesica, e le fatture collegate a tali prestazioni non sono da ricomprendere nei tetti di spesa.

Nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a Dispositivi Medici, i campi delle righe di dettaglio vanno compilati come segue:

= DMX, in cui X può assumere il valore 1/2/0 a seconda del dispositivo medico:

1 per dispositivo medico o diagnostico in vitro;

O nel caso non si sia in grado di identificare il numero di repertorio.

2 per "sistema o kit assemblato";

= numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella banca dati e repertorio dispositivi medici (DM 21 dicembre 2009) oppure 0 se il numero di Banca dati/Repertorio dei dispositivi medici non è previsto o per i casi in cui il fornitore non sia in grado di identificarlo. = voce CE/SP identificata dalla struttura sanitaria

L'indicazione è reperibile nel campo dell'Ordine Elettronico (NSO) inviato dalla Azienda Sanitaria al fornitore

Si ricorda che nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio.

Si ricorda altresì:

Che ai sensi della vigente normativa in materia di NSO (DM MEF 7/12/2018 e DM MEF 27/12/2019) a decorrere dal 1/1/2021 per i beni e a decorrere dal 1 gennaio 2022 per i servizi, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3, ossia non recanti il riferimento all'ordine elettronico;

Che, in ottemperanza a quanto previsto con decreto del MEF n. 132 del 2020 a decorrere dal 6 novembre 2020 l'omessa o errata indicazione del Codice Identificativo di gara (CIG) o del Codice Unico di Progetto (CUP) quando ne è previsto l'obbligo di inserimento in fattura, e l'omessa o errata indicazione del codice di repertorio dei Dispositivi medici da riportare in fattura (DM del 20/12/2017) possono dar luogo a rifiuto della fattura elettronica PA o, in alternativa, sono causa di contestazione e di richiesta di nota di accredito e riemissione.

Va da se che i ritardi di pagamento legati alle casistiche sopra elencate sono opponibili al fornitore e all'eventuale cessionario e non danno luogo all'applicazione di Interessi Moratori o addebiti per spese di gestione delle pratiche di ritardo pagamenti.

Nel richiamare l'obbligatorietà delle suindicate disposizioni, si comunica che la scrivente azienda sta rafforzando tutti i controlli necessari per far sì che le citate disposizioni vengano rispettate: in caso contrario non potrà procedere al pagamento delle fatture prive dei contenuti sopra riportati, qualora previsti.

---

Si coglie l'occasione per segnalare che la presente comunicazione ed ogni eventuale ulteriore indicazione in merito alla fatturazione elettronica sono a disposizione all'interno del sito internet aziendale " [www.asl1sassari.it](http://www.asl1sassari.it) " nell'area "Fornitori on line - Fatturazione Elettronica".

Rag. Antonella Cuggia *AC*  
Resp.IFP  
Settore Ciclo Passivo

IL DIRETTORE  
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO  
FINANZIARIE E DEL PATRIMONIO

---

*(Dott.ssa Milena Marciacano)*